



Il Tribunale annulla in parte la decisione della Commissione relativa alle pratiche anticoncorrenziali nel mercato slovacco delle telecomunicazioni

L'ammenda inflitta congiuntamente alla Slovak Telekom e alla Deutsche Telekom e l'ammenda inflitta alla sola Deutsche Telekom sono ridotte

La Slovak Telekom è l'operatore storico di telecomunicazioni in Slovacchia nonché il maggiore operatore di telecomunicazioni e fornitore di accesso a Internet a banda larga nello stesso Stato membro. Fino al 2000, la Slovak Telekom beneficiava di un monopolio legale nel mercato slovacco delle telecomunicazioni. La Deutsche Telekom, società di diritto tedesco, detiene una partecipazione di oltre il 50% nel capitale della Slovak Telekom.

Nei primi anni 2000, il mercato slovacco delle telecomunicazioni è stato aperto alla concorrenza¹. Alla Slovak Telekom è stato allora imposto di concedere agli operatori alternativi un accesso disaggregato alla rete locale (linee di abbonati destinate alla fornitura di diversi servizi di telecomunicazioni) e ai servizi connessi a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie.

Con decisione del 15 ottobre 2014², la Commissione ha ritenuto che l'impresa formata dalla Slovak Telekom e dalla Deutsche Telekom avesse commesso un'infrazione unica e continuata tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010 riguardante i servizi di banda larga in Slovacchia. A tale riguardo, la Commissione ha accertato che le pratiche in questione erano dirette a negare la fornitura di un accesso disaggregato alle reti locali della Slovak Telekom e a imporre prezzi sleali agli operatori alternativi sotto forma di compressione dei margini (forbice tariffaria) tra i prezzi dell'accesso alla banda larga al dettaglio e i prezzi dell'accesso alla banda larga all'ingrosso.

Per tale infrazione, la Commissione ha inflitto un'ammenda di EUR 38 838 000, congiuntamente, alla Slovak Telekom e alla Deutsche Telekom. Alla Deutsche Telekom è stata altresì imposta un'ammenda ulteriore di EUR 31 070 000, da un lato, a titolo di recidiva³ e, dall'altro, per via dell'entità del suo fatturato, che giustificava una sanzione più severa.

La Slovak Telekom e la Deutsche Telekom hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con le due sentenze odierne, il Tribunale convalida in gran parte la constatazione della Commissione secondo la quale l'impresa formata dalla Slovak Telekom e dalla Deutsche Telekom aveva abusato della propria posizione dominante. Tuttavia, esso annulla in parte la decisione della Commissione e riduce l'importo delle ammende inflitte.

¹ Dal regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (GU 2000, L 336, pag. 4), dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 33) e dal Zákon z 3. decembra 2003 č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (legge n. 610/2003, del 3 dicembre 2003, relativa alle comunicazioni elettroniche).

² Decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso AT.39523 — Slovak Telekom), come rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nonché dalla decisione C(2015) 2484 final della Commissione, del 17 aprile 2015.

³ Sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom AG/Commissione ([C-280/08 P](#)), v. anche comunicato stampa [104/10](#).

In primo luogo, il Tribunale sottolinea che il quadro normativo pertinente impone agli operatori aventi un significativo potere di mercato, quali la Slovak Telekom, un obbligo di concedere un accesso disaggregato alla rete locale. In tal caso, il quadro normativo riconosce chiaramente la necessità, per gli operatori alternativi, di accedere alla rete locale della Slovak Telekom in modo da consentire l'emergere e lo sviluppo di una concorrenza efficace nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga. Di conseguenza, al fine di stabilire il carattere anticoncorrenziale del comportamento della Slovak Telekom, **la Commissione non era tenuta a dimostrare che un accesso alla rete locale della società in questione fosse indispensabile per i suoi potenziali concorrenti.**

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia dimostrato l'esistenza di una pratica risultante in una compressione dei margini, il Tribunale rileva che, quando ha applicato un'analisi «anno per anno» per il periodo 2005-2010, la Commissione ha constatato che esisteva un margine positivo negli ultimi quattro mesi del 2005. **Per questi quattro mesi, la Commissione era pertanto soggetta a un obbligo particolare concernente la prova degli effetti preclusivi della pratica di compressione dei margini.** Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, **la Commissione abbia omissso di dimostrare che la pratica tariffaria controversa avesse comportato tali effetti preclusivi prima del 1° gennaio 2006 e annulla la decisione impugnata nei limiti in cui essa è viziata da tale omissione.** In conseguenza di tale annullamento parziale della decisione controversa, il Tribunale riduce l'importo dell'ammenda imposta congiuntamente alla Slovak Telekom e alla Deutsche Telekom, che passa da EUR 38 838 000 a EUR 38 061 963.

In terzo luogo, il Tribunale ricorda che, ove la responsabilità della società controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata, la responsabilità della prima può eccedere quella della seconda solo se sono presenti fattori che caratterizzano individualmente il comportamento addebitato alla società controllante. Il Tribunale ritiene che la recidiva della Deutsche Telekom, società controllante, costituisca un fattore che caratterizza individualmente il suo comportamento, tale da giustificare l'inflizione da parte della Commissione di un'ammenda ulteriore. Secondo il Tribunale, **il fatturato della Deutsche Telekom, invece, non è tale da riflettere il comportamento individuale della medesima nella commissione dell'infrazione in questione** e non poteva quindi servire da base ai fini del calcolo di un'ammenda ulteriore nei confronti di quest'ultima.

Per tale ragione, il Tribunale riduce **l'importo dell'ammenda ulteriore imposta alla Deutsche Telekom, che passa da EUR 31 070 000 a EUR 19 030 981.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-827/14](#) e [T-851/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575